

COMUNE DI VERVO'

STATUTO

Delibera n. 36 del 8/8/2000.

TITOLO I CAPO I

ART. 1 OGGETTO DELLO STATUTO

1. La Comunità di Vervò è autonoma.

2. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Vervò in attuazione della Costituzione, della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige e delle altre leggi generali dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma di Trento.

3. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi Regolamenti.

4. Il rapporto fra il Comune, la Provincia Autonoma, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai principi di collaborazione, cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune di Vervò ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie sulla base delle risorse proprie, della capacità contributiva dei propri contribuenti e delle risorse trasferite dalla Provincia Autonoma di Trento.

6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità, tutela gli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati, promuove altresì la partecipazione della Comunità stessa alle scelte politiche fondamentali.

ART.2 ELEMENTI DISTINTIVI DEL COMUNE

1. Il territorio comunale su cui è insediata la comunità di Vervò ha un'estensione di mq 15,18 e comprende le frazioni di Vervò, capoluogo, e Priò.

2. Agli abitanti della frazione sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nelle forme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. La modifica della denominazione della frazione può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare, in ottemperanza ad apposita legge provinciale.

4. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella Sede Municipale che è ubicata nel palazzo civico sito in piazza Chiesa n. 8.

5. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede municipale.

6. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, deliberati dal Consiglio Comunale, riconosciuti ai sensi di Legge, di cui all'allegato A).

7. Patrono del Comune di Vervò è S. Martino, la cui ricorrenza è celebrata l'11 novembre. Secondo consuetudine e tradizione storica, la comunità di Vervò capoluogo festeggia la ricorrenza dell'Assunta, che è celebrata il 15 agosto. La comunità della frazione di Priò, secondo consuetudine e tradizione storica, festeggia la ricorrenza di S. Michele che è celebrata il 29 settembre.

ART. 3 PRINCIPI ISPIRATORI, FINI ED OBIETTIVI FONDAMENTALI

1. Il Comune opera, nell'ambito delle sue competenze, per una qualificazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Regione Trentino-Alto Adige e alle provincie di Trento e di Bolzano, ponendo come obiettivi la valorizzazione del ruolo di governo che compete ai Comuni e la razionalizzazione dei loro rapporti con gli altri Enti ed organi dell'autonomia. Opera altresì per favorire i rapporti delle istituzioni comunali e della cittadinanza con le realtà territoriali che, storicamente, hanno avuto significative relazioni con Vervò.

2. Il Comune riconosce e concorre a garantire la libertà e i diritti inviolabili della persona e delle formazioni sociali; informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei propri diritti, contrastando ogni forma di discriminazione; esige l'adempimento dei doveri di solidarietà, al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità; opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

3. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo, garantendo il diritto di accedere alle informazioni, agli atti ed alle strutture dell'amministrazione in conformità della legge dello Statuto e dei regolamenti.

4. Il Comune tutela e valorizza l'istituto familiare, esaltandone il valore e l'insostituibile funzione.

5. Il Comune agisce attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne

6. Il Comune promuove la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione con particolare attenzione alla tutela dei minori, degli anziani e dei disabili.

7. Il Comune tutela l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento, promuovendo il rispetto per la natura e l'equilibrio fra lo sviluppo socio-economico e l'ambiente.

7 bis. Il Comune promuove e tutela il razionale impiego dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali e, con il consenso di queste ultime, a tal fine si attiva per adeguare i regolamenti degli usi civici alle esigenze delle comunità titolari

attraverso forme di consultazione ed intese con i rappresentanti delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico.

8. Il Comune promuove l'attuazione di un ordinato assetto e di una equilibrata utilizzazione del territorio, promuovendo e coordinando gli interventi di natura urbanistica ed edilizia con una particolare attenzione verso le aree non edificate, l'ambiente preesistente, i centri storici e le aree verdi.

9. Il Comune promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione.

10. Il Comune persegue la promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione; il sostegno delle attività culturali e di spettacolo, favorendo le iniziative giovanili e la tutela delle tradizioni delle varie componenti della comunità locale; la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico-artistico e naturale-paesaggistico.

11. Il Comune promuove l'attività sportiva e del tempo libero.

12. Il Comune sostiene e promuove l'associazionismo e il volontariato, garantendone l'autonomia e l'effettivo esercizio.

13. Il Comune sostiene lo sviluppo economico attraverso un equilibrato coordinamento delle attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e dei servizi.

14. Il Comune contribuisce alla cooperazione pacifica tra i popoli e le nazioni, sostenendo il processo di integrazione europea.

ART.4 ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura la pubblicazione degli atti di cui al comma 1), avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità: al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

ART.5 COMPITI DEL COMUNE: forme di collaborazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del titolo IV del presente Statuto

3. Il Comune gestisce i Servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

4. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

5. Il Comune si impegna:

a) a esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Provincia Autonoma e dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Provincia Autonoma e della Regione nell'ambito degli stanziamenti fissati dall'atto di delega. A Tal fine il Comune riconosce alla Provincia Autonoma e alla Regione i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

b) a consentire alla Provincia Autonoma e alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a)

6. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni e/o servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e di cooperazione previste dalle norme vigenti, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili. In particolare il Comune di Vervo' si adopera per l'istituzione di accordi di programma con altri Comuni per tutte le funzioni e servizi pubblici, ritenuti opportuni, e per l'istituzione di un'unione dei Comuni limitrofi al territorio di Vervo' con l'obiettivo di portarne alla fusione per l'utilizzazione attuale delle risorse umane, culturali, finanziarie e patrimoniali dei Comuni interessati.

7. Conseguentemente a ogni comunità di origine sarà assicurata l'istituzione del municipio previsto dall'art. 25 della l.r. 04.01.1993, n. 1

TITOLO II - GLI ORGANI TTIVI

CAPO I - ORDINAMENTO

ART. 6

ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. Il Consiglio Comunale è l'Organo che rappresenta direttamente la Comunità, dalla quale è eletto, ed è Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo, per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 8 FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale discute ed approva il documento programmatico del sindaco neo eletto.

2. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo le linee programmatiche per l'attività del Comune ed adottando gli atti fondamentali, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici e del personale, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento, nonché a quelli che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica e di programmazione economica generale ed a quelli di pianificazione e di programmazione attuativa pubblici e privati;

e) agli obiettivi e indirizzi gestionali rivolti alle aziende speciali, agli organismi societari controllati ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

3. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione e per promuovere l'attività degli Organi elettivi, per l'attuazione dei documenti programmatici.

4. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti nominati in altri enti, aziende, organismi societari ed associativi.

6. Il Consiglio adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed inoltre risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

ART. 9 FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, in particolare per le attività:

- a) della Giunta, del Sindaco e dell'organizzazione del complessivo Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quale lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti medesimi.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

4. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la rispettiva azione amministrativa sia conseguente ai principi affermati dallo Statuto ed alla programmazione generale adottata.

5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio può istituire osservatori e dotarsi di altri strumenti tecnici, avvalendosi anche della attività del revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti e organismi di cui al punto b) del primo comma viene esercitata dal Consiglio secondo le norme stabilite dagli atti normativi del Comune e dai rispettivi ordinamenti.

ART. 10 ATTI FONDAMENTALI

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

2. Il Consiglio comunale definisce i criteri e le modalità relativi all'affidamento degli appalti ed alle nomine degli esperti, dei liberi professionisti incaricati della progettazione, direzione, collaudo e perizie suppletive di opere pubbliche e della progettazione di piani e programmi. Di tutti gli incarichi e le consulenze a rapporto professionale va data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione dei relativi atti.

3. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da disposizioni di legge, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali e loro surrogazione.

ART.11 INIZIATIVA E PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

ART.12

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Fino all'elezione del Sindaco, nel caso di vacanza o dimissioni dello stesso a' sensi dell'art. 10 della L.R. 4 gennaio 1993. n. 1, la convocazione e presidenza del Consiglio sono effettuate dal Consigliere più anziano di età, nei casi e nei limiti fissati dal comma 5 dell'art.10 della L.R. 04.01.1993, n.1.

3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità ai punti non trattati nella seduta precedente.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Normalmente articola la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro otto giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando sussistano motivi rilevanti e indilazionabili e sia comunque possibile assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

8. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 7 Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto.

9. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti nell'ordine del giorno, in via d'urgenza, ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

10. Ogni deliberazione o risoluzione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

11. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono dal voto;
- b) coloro che escono prima della votazione;

- c) le schede bianche;
- d) le schede nulle.

12. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal regolamento.

13. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

14. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse devono essere segrete:

15. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

16. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti, incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune stesso.

ART.13 LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina, designazione, revoca, ad esso espressamente riservate dalla legge, dei propri rappresentanti negli enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.

3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento e, quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, con sistema di votazione a voto limitato.

5. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità stabilite dal successivo articolo.

6. La revoca di amministratori di aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 24.

ART. 14 PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero in caso surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che, motivando la propria posizione, abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
- dal segretario comunale e dalla direzione degli enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Consiglio, per iscritto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

7. Nei confronti dei Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo è avviata la procedura di decadenza secondo le modalità fissate dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

8. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

10. Il Consigliere anziano è il consigliere più anziano di età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopra precisati.

11. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura di Lire 25.000.=. La misura di tale indennità viene annualmente adeguata con provvedimento della Giunta comunale in base al tasso di inflazione programmata.

ART. 15 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano (per voti) del gruppo.

ART. 16 COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può nominare Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio. Della Commissione possono essere chiamati a far parte anche membri esterni al Consiglio comunale, che siano esponenti delle categorie sociali ed economiche interessate alle problematiche dei lavori della Commissione, o che siano dotati di particolari competenze nella materia dei lavori.

ART. 17 COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

1. La Commissione Statuto e regolamento è istituita dopo la convalida dei Consiglieri e la nomina del Sindaco e della Giunta. La Commissione è composta dal Sindaco, da un rappresentante per ogni gruppo costituito e dal Segretario comunale; l'elezione dei rappresentanti dei gruppi viene effettuata dal Consiglio comunale in forma palese. Nella delibera di nomina della Commissione può essere previsto che la stessa abbia facoltà di avvalersi di esperti esterni senza diritto di voto.

2. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente. Le decisioni della Commissione sono assunte con il voto plurimo. Il regolamento definisce compiti e forme di intervento. La Commissione forma proposte di interpretazione e propone modifiche allo Statuto ed al regolamento

ART. 18 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 19 COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da quattro Assessori.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, all'interno del Consiglio Comunale.

ART. 20

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira il programma del Sindaco discusso ed approvato dal Consiglio Comunale.

2. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco e al Segretario comunale.

4. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta e ferme restando le competenze consiliari di cui all'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1993, n.1, spetta in particolare, a questa deliberare:

a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili del Comune e l'affidamento dei relativi lavori nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio comunale;

b) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;

c) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la revisione dei prezzi, l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto, nel rispetto dei limiti contenuti nei piani e programmi deliberati dal Consiglio comunale;

d) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo ed i contratti per prestazioni, ancorché annuali o infraannuali che, per loro natura siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

e) le locazioni attive e passive;

f) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;

g) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in base alle disposizioni di legge e degli accordi sindacali; la modifica dei profili professionali dei dipendenti nell'ambito della medesima qualifica; l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione dei dipendenti e delle relative graduatorie; la presa d'atto delle dimissioni dei dipendenti ed i provvedimenti disciplinari non riservati al Segretario comunale;

h) le variazioni delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale;

i) i contributi sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite da apposite norme regolamentari, previste dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13; le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali; i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi;

l) le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi, nonché la nomina del legale con l'impegno delle relative spese;

m) la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;

n) l'espressione dei pareri, ad enti od organi esterni al Comune, che la legge non attribuisca alla competenza del Consiglio o che lo Statuto non attribuisca alla competenza del Sindaco o del Segretario comunale. Restano comunque escluse le risposte per chiarimenti od altro da inviare alla Giunta Provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio comunale, stante la competenza dello stesso in materia.

5. Spetta altresì alla Giunta adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo Statuto riservano agli altri organi del Comune o al Segretario comunale.

6. Senza apposita nuova determinazione del Consiglio, la Giunta non può deliberare su piani, progetti appalti, incarichi o quant'altro sia stato oggetto di delibere di indirizzo per l'attività della Giunta approvate dal Consiglio comunale, in mandati precedenti, fatte salve quelle che abbiano già prodotto effetti giuridici.

ART.21 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione. E'presieduta dal Sindaco o, in sua assenza dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età.

3. Gli Assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. Gli Assessori verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco, che dà immediata comunicazione scritta all'Assessore interessato ed al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento. Gli Assessori, nei casi di inerzia, inefficacia, inefficienza di uno o più settori di competenza ne fanno rapporto al Sindaco per gli opportuni interventi.

ART. 22 DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata dal almeno due quinti dei Consiglieri assegnati con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il relativo documento deve essere indirizzato al Sindaco e depositato presso la Segreteria Comunale, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Entro 20 giorni dal deposito del documento suddetto dovrà essere convocato il Consiglio Comunale per la sua trattazione.

5. Il presente comma è stato annullato dalla Giunta Provinciale di Trento in seduta 05.05.1995 sub n.4743/5-B.

6. La seduta del Consiglio Comunale per la trattazione della sfiducia viene convocata dal Sindaco e dallo stesso presieduta.

7. La mozione è posta in votazione a scrutinio palese.

ART. 23 DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

1. Le dimissioni dall'ufficio di Assessore sono presentate al Sindaco il quale provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

2. Il Sindaco revoca, con provvedimento motivato, singoli componenti della Giunta, designando il nominativo del sostituto e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

ART. 24 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, da disposizioni regolamentari.

2. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario comunale.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.

CAPO IV - SINDACO

ART. 25 RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Nomina, convoca e presiede la Giunta. Convoca e presiede altresì il Consiglio, fissando l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale.

3. Quale Presidente del Consiglio comunale, ne dirige i lavori secondo regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. Quale Presidente della Giunta comunale, ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

6. Quale Ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART.26 ATTRIBUZIONI

1. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio di altre competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto:

a) presentare al Consiglio comunale le linee generali dell'azione amministrativa del Comune e riferire annualmente sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani, promuovere l'attività della Giunta in attuazione degli indirizzi discussi ed approvati dal Consiglio, coordinando l'attività degli Assessori.

b) distribuire tra gli Assessori le attività istruttorie, in vista delle deliberazioni della Giunta, sulla base della ripartizione dei compiti, tenendo conto delle deleghe rilasciate. Può invitare l'Assessore a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, sostituendosi direttamente ad esso nel caso di inadempienza o comportamento difforme;

c) indirizzare agli Assessori ed al Segretario comunale le direttive attuative delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;

d) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi ed istituzioni svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi approvati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

e) richiedere, tenendo conto dei programmi approvati dal consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici o privati;

f) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;

g) stipulare in rappresentanza del Comune, i contratti nel caso in cui il Segretario comunale svolga la funzione di ufficiale rogante; analogamente presiede le commissioni di gara quando in esse il Segretario comunale svolga le funzioni di ufficiale rogante;

h) operare le nomine e le designazioni attribuite al Sindaco dalla legge nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, dandone comunicazione allo stesso;

i) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le dichiarazioni di agibilità ed abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, che lo Statuto non attribuisce alla competenza del Segretario comunale l) rilasciare attestati di notorietà pubblica:

2. Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni agli Assessori.

3. Il regolamento definisce le modalità per l'esercizio delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono ufficialmente comunicate dal Sindaco ai membri del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva e comunque entro 10 giorni dal loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità e con gli stessi termini.

5. Quando lo richiedono ragioni particolari, il Sindaco può incaricare, sentito il parere della Giunta, uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto dell'incarico sindacale e determina l'eventuale rimborso spese spettante, ai sensi di legge, ai Consiglieri incaricati.

ART.27 RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente Statuto, rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.

4. Il Sindaco, secondo gli indirizzi o le deliberazioni del Consiglio stipula convenzioni con altri Comuni, la Provincia Autonoma od altri enti pubblici o privati, per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.

5. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze e provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART.28 POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità. Assume, in questi casi, i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge:

3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.

4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento, sulla base dei principi contenuti nella L.R. 31 luglio 1993, n. 13 e degli artt. 47 e 49 della L.R. 4/1/1993, n. 1.

ART.29 VICESINDACO

1. In caso di assenza od impedimento, il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco nominato dal Sindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco o di vacanza dalla carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

ART.30 PRINCIPI E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo il soddisfacimento delle esigenze della comunità. Essa si ispira ai principi della semplicità, della trasparenza delle procedure, dell'economicità e dell'efficienza e funzionalità dei servizi.

2. Preminente rilevanza viene attribuita alla formazione ed alla qualificazione del personale, ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.

3. I regolamenti di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto definisce:

- a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
- b) le dotazioni organiche dei medesimi, distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

4. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si conformano ai seguenti criteri:

- a) coinvolgimento e collaborazione di tutto il personale nell'attività lavorativa, in vista di un soddisfacente risultato dell'azione amministrativa;
- b) ricerca di livelli ottimali di produttività;
- c) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, compatibilmente con la professionalità di ognuno ed i carichi di lavoro, nonché integrazione interdisciplinare delle attività.

5. Gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro sono stabiliti armonizzando le esigenze del cittadino con quelle di organizzazione dei servizi ed in base alla disciplina prevista dagli accordi sindacali.

ART.31

UNITA' ORGANIZZATIVE

1. L'organizzazione amministrativa si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

4. Il Comune, nell'organizzazione degli Uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

ART.32

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi del Comune. Dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

2. Il Segretario comunale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale, facendosi coadiuvare per la sola stesura materiale da altro personale comunale; egli firma i predetti verbali assieme al presidente del rispettivo organo deliberante;
- autentica le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
- è il capo del personale;
- dirige l'attività degli uffici e dei vari rami di servizio del Comune;
- cura l'attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del Comune;
- è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi;
- adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco;
- roga, su richiesta del Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente;
- esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti; in particolare:
 - a) funge da organo consultivo con riguardo
 - all'emissione del parere sulla legittimità di tutte le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale;

- a pareri tecnici di carattere giuridico-amministrativo che gli possono essere, caso per caso, richiesti, e rispettivamente a specifici pareri legali per gli organi deliberanti, per il Sindaco, per gli Assessori o per un singolo Consigliere comunale, in ordine a problemi di interesse e di rilevanza comunale;
 - alla partecipazione, caso per caso e su richiesta dell'amministrazione, a gruppi di studio e di ricerche e simili, istituiti all'interno dell'amministrazione;
 - alla partecipazione, previa autorizzazione del Sindaco, a commissioni esterne ed a simili organismi.
- b) quale organo di amministrazione attiva:
- presiede le commissioni giudicatrici nei procedimenti di assunzione del personale;
 - firma i mandati di pagamento, le reversali di cassa ed i buoni di economato;
 - partecipa alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite.
- c) quale garante della legalità nell'Amministrazione e del regolare svolgimento dell'attività amministrativa:
- trasmette ai capigruppo consiliari le deliberazioni della Giunta municipale, alla cui pubblicità essi hanno diritto;
 - riceve ed evade le richieste di controllo tutorio di deliberazioni della Giunta comunale, in conformità alle norme del vigente ordinamento dei comuni;
 - riceve le opposizioni avverso deliberazioni non soggette al controllo tutorio;
 - riceve le dichiarazioni di dimissione del Sindaco e degli Assessori, nonché le proposte di revoca e di sfiducia;
 - partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto alle sedute delle commissioni comunali istituite per legge e ne redige i verbali; egli ha anche la facoltà di delegare tale funzione ad un impiegato, se la legge lo ammette.
- d) quale superiore gerarchico del personale comunale:
- alla gestione e motivazione dei collaboratori, tese a favorire ed incentivare il contatto diretto con i cittadini ed a rendere efficiente ed economica la gestione dell'Amministrazione comunale;
 - contesta gli addebiti disciplinari, irroga le censure.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI

ART. 33

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune gestisce servizi pubblici e produce beni per conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, di promozione e sviluppo economico e civile.

2. La scelta del tipo di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione, anche comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto considerando le esigenze da soddisfare, la natura del servizio, il carattere imprenditoriale della gestione, la rilevanza sociale, la dimensione economica.

3. Nella organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.

4. Il Consiglio comunale stabilirà, di volta in volta, oltre alla forma di gestione prescelta, il relativo regolamento che dovrà garantire un pieno controllo sui programmi e sui consuntivi relativi al servizio svolto.

ART.34

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni della provincia per ricercare e promuovere le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione dei servizi e funzioni di propria competenza.

3. L'assunzione di un nuovo servizio deve essere corredata da un piano tecnico finanziario che contenga le motivazioni della decisione, nonché il trasferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.

4. Il piano dei servizi è allegato alla relazione previsionale e programmatica.

5. In sede di prima applicazione, il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, per valutare se le forme di gestione in atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

ART.35 GESTIONE IN ECONOMIA

1. In considerazione della natura e dell'entità dei servizi di cui l'ente si deve far carico il Consiglio comunale indirizza e privilegia la soluzione dei servizi in economia.

2. L'organizzazione dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

TITOLO V LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 36 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi ed Unioni di Comuni.

ART.37 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associativo di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti, mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n.1.

2. Con l'approvazione della convenzione, il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ART.38 PARTECIPAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

ART.39 CONSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'Assemblea Consortile, il Sindaco delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta della cittadinanza.

ART.40 UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di un'eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 41 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità locale all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, le democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Il Comune, mediante regolamento, prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l'intervento dei cittadini nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ART.41/BIS RAPPORTI FRA IL COMUNE E LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce le libere forme associative e cooperative previste nell'art. 48, comma 1, della L.R. del 04 gennaio 1993, nr. 1 ed in modo particolare quelle costituite per la tutela dei soggetti più deboli della società, dell'ambiente, per la valorizzazione del lavoro giovanile e per la parità di diritti per la donna e per la valorizzazione della famiglia.
2. In tale ambito il comune riconosce e favorisce le associazioni ed assicura la loro partecipazione alla vita del comune. L'amministrazione comunale si basa in tale ambito sul principio della sussidiarietà.
3. Fermo restando il carattere di volontariato nell'attività delle associazioni, possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione:

- a) accesso ai relativi atti ed informazioni nonchè ai relativi servizi e strutture del comune ;
 - b) partecipazione delle associazioni al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi della rispettiva comunità;
 - c) la possibilità di delega di funzioni comunali alle suddette associazioni a mezzo di convenzione come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni nonche' la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni.
- 4). Il comune assicura la indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate comunità.

ART.42 ASSEMBLEE CONSULTATIVE

1. Possono indirsi assemblee generali dei cittadini elettori nel Comune con poteri consultivi o propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. Le assemblee generali possono essere convocate per determinazione del Consiglio comunale o della Giunta o per richiesta di almeno il venti per cento degli elettori del Comune.
3. Il Sindaco convoca tali assemblee entro trenta giorni dalla data di deliberazione del Consiglio, della Giunta o dal ricevimento della richiesta degli elettori. L'avviso di convocazione è affisso all'albo pretorio e nelle varie località interessate almeno cinque giorni prima dell'assemblea; il Sindaco potrà inoltre dare ulteriore e più ampia pubblicità all'avviso medesimo.
4. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emerse dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di difforme determinazione.
5. Il Consiglio comunale o la Giunta possono indire assemblee limitate agli abitanti di una delle frazioni o ai soli interessati qualora le questioni da trattare riguardino parti specifiche del territorio comunale.
6. La Giunta Comunale riferisce annualmente in pubblica assemblea, che può articolarsi a livello frazionale, sullo stato di attuazione dei piani e programmi delle opere pubbliche e sui risultati complessivi di gestione.

ART.43 INTERVENTI NEI PROCEDIMENTI

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare i diretti interessati mediante comunicazione scritta, contenente le indicazioni previste dalla legge.
3. I regolamenti stabiliscono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviate ed i responsabili della comunicazione.

4. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza ed il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei.
5. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti.
6. Il responsabile dell'istruttoria, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, esprime un parere non vincolante in merito.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste, petizioni o proposte pervenute deve essere motivato e può essere preceduta da un contraddittorio orale o scritto.
8. Se l'intervento partecipativo non concerne provvedimenti, l'Amministrazione deve esprimere, entro sessanta giorni, in parere sull'istanza, la petizione, la richiesta o la proposta.
9. I soggetti legittimati hanno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal regolamento.
10. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART.44 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati le A.S.U.C. possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario comunale o dal responsabile, a seconda della natura politica od amministrativa della questione.
3. In caso di impossibilità a fornire la risposta entro il termine di cui al comma precedente, deve essere comunicata al richiedente la ragione dell'impedimento.

ART.45 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o di comune necessità. L'iniziativa può essere assunta da un numero non inferiore di 25 elettori.
2. L'organo competente esamina la questione e, entro trenta giorni dalla presentazione, predisporre gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun Consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.

ART.46 PROPOSTE

1. N. 60 cittadini elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dal Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario comunale, nonché l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico, per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

ART.47

CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.
3. Il Referendum può essere promosso:
 - a) dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) dal quindici per cento del corpo elettorale;
 - c) dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale di una frazione, nel caso in cui il referendum riguardi problemi relativi alla sola frazione.
4. I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazioni del Consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del Comune.
5. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) il documento programmatico preliminare della Giunta comunale;
 - b) le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
 - c) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
 - d) lo Statuto ed il regolamento del Consiglio comunale;
 - e) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
 - f) i tributi locali;
 - g) i piani di programmazione generali e settoriali;
 - h) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti.
6. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda, formulata in modo breve e chiaro.
7. Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento.
8. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato formato da tre garanti ed eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.
9. Il Consiglio comunale, sulla base del parere fornito dal comitato, delibera l'ammissibilità del referendum con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui intenda discostarsi dal parere fornito dal comitato, il Consiglio comunale deve adottare

un'apposita motivata deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

10. Entro sessanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare, presso la segreteria comunale, il numero prescritto di firme autentiche.

11. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione.

ART.48

EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Il Consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta, ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulle consultazioni referendarie.

2. Il regolamento prevede i poteri dei Consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

3. Il Consiglio comunale prende atto del risultato del referendum e informa la propria attività alla volontà popolare.

4. Il referendum non ha luogo qualora il Consiglio comunale deliberi nel senso richiesto dai firmatari entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

ART.49

ACCESSO

1. Ai cittadini singoli od associati è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

2. Il precedente comma non si applica agli atti che sono dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione dalla legge o dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina i casi di accesso differito ed il rilascio delle copie,

ART.50

INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.

2. L'Ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti, sulla base del regolamento.

3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile, nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Consiglio adotta apposito regolamento per garantire la piena applicazione del presente articolo.

6. Il Consiglio comunale può richiedere incontri periodici o straordinari con il Presidente della Giunta Regionale e della Giunta Provinciale, gli Assessori ed i Consiglieri Regionali e Provinciali per l'esame di specifiche questioni di interesse locale, tenendo conto di eventuali istanze, petizioni o proposte presentate ai sensi degli articoli precedenti.

7. A tali incontri possono essere invitati a partecipare attivamente i cittadini del Comune ed altri soggetti interessati.

ART.51 FORME SPECIALI DI PUBBLICITA'

1. L'Amministrazione comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro consultazione i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i regolamenti;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio comunale ed i documenti annessi;
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) ogni altro atto generale e fondamentale che, in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 52 LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica.

La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il regolamento in materia di partecipazione può stabilire idonee forme di pubblicità sullo schema di bilancio annuale e degli atti di programmazione finanziaria.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART.53

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso l'attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuali. Le variazioni apportate al bilancio nel corso dell'esercizio sono effettuate anche nel programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale approvato.

CAPO II - AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 54

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune promuove iniziative e orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale della equità tributaria e della partecipazione dei suoi cittadini all'onere finanziario dei servizi erogati in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie e agevolando le fasce più deboli.
2. Il Comune persegue, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
4. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune la strumentazione occorrente per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

ART.55

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. Il Sindaco e la Giunta attivano tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito ordinario è ammesso solo nel caso di acclarata impossibilità di accedere a forme di credito pubblico meno onerose.

CAPO III CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 56 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Il Sindaco e la Giunta comunale sovrintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni od acquisizioni si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili, tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. Il Sindaco e la Giunta comunale sono responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito; le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da motivi di interesse pubblico e concesse solo dalla Giunta, una volta acquisito il preventivo parere favorevole del Consiglio comunale.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio per gli immobili, nel caso in cui non vi sia già la previsione a bilancio, e dalla Giunta negli altri casi, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 57

IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore è organo ausiliario tecnico-consultivo del Comune ed è eletto dal Consiglio comunale in conformità all'art. 35 della L.R 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico. Qualora durante il triennio il Revisore venga a cessare, per dimissione o altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione, avendo riguardo che il candidato sia iscritto nel medesimo albo professionale di quello cessato. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo del triennio.

3. Il compenso spettante al Revisore è deliberato all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 35 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

4. Non possono essere nominati Revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il quarto grado, dei componenti della Giunta in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; i Consiglieri regionali. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza comunale.

5. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo secondo le modalità definite dal presente Statuto e dal regolamento.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

7. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

ART.58

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprimono le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nell'anno successivo, entro il termine stabilito dalla Legge, in seduta pubblica con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

CAPO V - APPALTI E CONTRATTI

ART. 59 PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori e servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Nell'affidamento di incarichi professionali, il Comune procede alla valutazione di criteri oggettivi basati su capacità, correttezza ed esperienza professionale maturata, definendo appositi elenchi, approvati dalla Giunta comunale.

3. Gli incarichi, di norma, sono affidati con il criterio della rotazione, tenendo conto delle specifiche qualità e competenze professionali dei diversi professionisti. Per incarichi di particolare importanza o specializzazione possono essere individuati professionisti al di fuori degli elenchi e dell'ambito provinciale, anche mediante pubblico concorso.

4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che, con il contratto, si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento, e le ragioni che ne sono alla base.

5. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano:

6. I procedimenti per l'affidamento degli appalti e delle forniture devono rispondere ad essenziali principi di economicità e trasparenza.

7. Gli atti relativi devono essere adeguatamente pubblicizzati. Ogni cittadino ha il diritto di consultarli e/o di richiederne copia previo pagamento del costo di riproduzione degli stessi.

8. L'applicazione delle procedure negoziali sono definite nell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti, dal Comune.

CAPO VI - CONTROLLO DI GESTIONE

ART.60 FINALITA'

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e degli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso in cui attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso, che possano determinare situazioni deficitarie, il Sindaco, sentita la Giunta, propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

2. I regolamenti comunali restano in vigore in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

ART.62 NORME FINALI

1. Il Consiglio comunale approva, entro centoottanta giorni dalla data di esecutività del presente Statuto, i seguenti regolamenti oltre a quelli di contabilità e della disciplina dei contratti di cui all'art. 60 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

- funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta municipale;

- accesso agli atti;

- partecipazione dei cittadini;

- gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto ed ogni altro regolamento che l'amministrazione comunale intende adottare sono deliberati entro un anno dall'esecutività dello Statuto.

2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi o delle modifiche statutarie di cui sopra.